



Servizio Elettorale

TESTO COORDINATO DELLE NORME PER L'ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLE PROVINCE REGIONALI

(compendio a cura della Dott.ssa Rosalia Mancuso,)

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- I Organi della Provincia regionale	pag 5
- II Composizione del Consiglio	“ 5
- III Ripartizione delle circoscrizioni provinciali in collegi.....	“ 6
- IV Collegi elettorali	“ 7
- V Convocazione dei comizi	“ 7
- VI Ufficio elettorale circoscrizionale	“ 8
- VII Ufficio elettorale provinciale	“ 8

NORME IN MATERIA DI INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

- VIII Cause ostative alla candidatura	“ 9
- IX Norme in materia di ineleggibilità	“ 11
- X Ineleggibilità degli addetti al Servizio Sanitario	“ 13
- XI Norme in materia di incompatibilità	“ 15
- XII Incompatibilità fra consigliere provinciale, comunale e di quartiere.....	“ 16
- XIII Deroghe	“ 17
- XIV Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute	“ 17
- XV Termini e procedure	“ 17

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE

- XVI Principi generali	“ 19
- XVII Requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di presidente della Provincia	“ 19
- XVIII Candidatura	“ 21

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

- XIX Presentazione delle candidature	pag	24
- XX Esame delle liste e delle candidature	“	26
- XXI Comunicazione delle decisioni e stampa manifesto con le candidature	“	28
- XXII Designazione dei rappresentanti di lista	“	28
- XXIII Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.....	“	29

MODALITA' DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE

- XXIV Elezione del Presidente della Provincia Regionale	“	30
- XXV Operazioni dell'ufficio elettorale provinciale	“	31
- XXVI Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione	“	32
- XXVII Elezione del Consiglio provinciale	“	32
- XXVIII Ripartizione dei seggi in sede provinciale e loro distribuzione nei vari collegi	“	34
- XXIX Proclamazione degli eletti	“	35
- XXX Adempimenti dell'ufficio elettorale provinciale. (Art. 20 L.r. 9 maggio 1969, n. 14).....	“	35
- XXXI Comunicazione ai Consiglieri eletti, alla segreteria della Provincia e alla Prefettura.....	“	36
- XXXII Consigliere eletto in più collegi	“	36

TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE

DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- XXXIII Secondo turno di votazione	“	37
- XXXIV Elezione del Presidente della Provincia regionale - II Turno di votazione	“	39
- XXXV Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione	“	40

NORME FINALI

- XXXVI Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128	pag.	41
- XXXVII Prima adunanza.....	“	41
- XXXVIII Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza	“	42
- XXXIX Nomina della giunta Provinciale	“	43

TESTO COORDINATO DELLE NORME REGIONALI RELATIVE ALLE
ELEZIONI PROVINCIALI

- DISPOSIZIONI GENERALI -

I

Organi della Provincia regionale.

Art. 25 L.R. 6 marzo 1986, n. 9

Sono organi della Provincia regionale il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Provincia regionale.

OMISSIS (1)

(1) I successivi commi sono stati omissi in quanto afferenti l'organizzazione interna del consiglio provinciale.

II

Composizione del Consiglio.

Art. 26 L.R. 6 marzo 1986, n. 9 (1)

1. Il Consiglio della Provincia regionale è composto:

a) di quarantacinque consiglieri nelle Province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti.

b) di trentacinque consiglieri nelle Province regionali con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti.

c) di venticinque consiglieri nelle altre Province regionali.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 16 della l. r. 1 settembre 1993, n. 26.

III

Ripartizione delle circoscrizioni provinciali in collegi.

Art. 1 L.R. 9 maggio 1969, n. 14

Ai fini dell'elezione dei consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province (1) siciliane la circoscrizione provinciale è ripartita in due o più collegi aventi dimensione demografica di regola non inferiore ai centomila e non superiore ai centocinquantamila abitanti, calcolati in base ai dati dell'ultimo censimento.

Ad ogni collegio elettorale, composto da uno o più comuni della stessa provincia, contigui fra di loro, cointeressati per servizi economici, finanziari e giudiziari viene assegnato un numero di consiglieri in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.

A tal fine si divide la cifra della popolazione legale della provincia per il numero dei consiglieri ad essa assegnati a norma dell'art. 132 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16 (2).

Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di consiglieri quante volte il quoziente è contenuto nella cifra di popolazione legale residente nella circoscrizione collegiale.

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti.

A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei seggi spettanti alla Provincia.

(1) Le parole “amministrazioni straordinarie delle province” vanno sostituite con le parole “province regionali” (cfr. l.r. 6 marzo 1986, n.9 e art. 10 l.r. 1 settembre 1993, n. 26).

(2) L'art. 132 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è stato abrogato con l'art. 61 della l.r. 6 marzo 1986, n.9. La materia è ora disciplinata dall'art. 26 della predetta l.r. n. 9/1986, come sostituito con l'art.16 della l.r. 1/9/1993, n. 26).

IV

Collegi elettorali.

Art. 2 L.R. 9 maggio 1969, n. 14

La tabella dei collegi elettorali, il numero di ciascun collegio e il numero dei seggi da attribuire a ciascun collegio, da calcolarsi a norma dell'art. 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per gli enti locali.

V

Convocazione dei comizi.

Art. 8 L.R. 9 maggio 1969, n. 14

La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle Corti d'Appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il decreto assessoriale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 2.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto dei Sindaci o dei commissari della Provincia (1).

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute.

Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

(1) I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono gli originari primi tre commi in forza dell'art. 4 della l.r. 4/5/1979, n. 74.

VI

Ufficio elettorale circoscrizionale.

Art. 9 L.R. 9 maggio 1969, n. 14

Presso la pretura del Comune capoluogo di collegio si costituisce, dal trentreesimo al trentunesimo giorno precedente la votazione (1), l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da un magistrato che lo presiede, e da due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade il capoluogo di collegio.

Un cancelliere di pretura è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

(1) Termine così fissato dall'art. 1, primo comma – lett. b), della l. r. 7 maggio 1977, n. 29, che ha modificato ed integrato le norme sul procedimento elettorale.

VII

Ufficio elettorale provinciale.

Art. 10 L.R. 9 maggio 1969, n. 14

Il tribunale del capoluogo della Provincia, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, si costituisce in ufficio elettorale provinciale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni, di segretario.

- NORME IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ, DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ -

VIII

Cause ostative alla candidatura.

Art. 58 D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 (1)

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314(2) (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

(1) Il presente articolo del T.U. nazionale delle leggi sull'ordinamento degli enti locali riporta le disposizioni dettate dai commi 1, 1 bis, 3, 4 e 4 sexies, dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(2) Con l'art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto legge 29 marzo 2004, n. 80 (convertito con la Legge n. 140/2004), erano state inserite le parole "primo comma". Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9-23 maggio 2007, ha dichiarato l'incostituzionalità di tale modifica in quanto estranea alla materia oggetto del citato decreto legge, contenente disposizioni necessarie ed urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, e non inerente all'ordine pubblico o alla sicurezza, bensì attinente alla materia elettorale.

IX

Norme in materia di ineleggibilità.

Art. 9 l.r. 24 giugno 1986, n 31

Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della provincia o del comune nonchè i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione Siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonchè i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli (1);
- 8) OMISSIS (2)
- 9) OMISSIS (3)

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla provincia o dal comune;

12) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, comune o quartiere.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (8, 9,) 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. (4)

OMISSIS (5)

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12

dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

(1) La disposizione non si applica ai soggetti avviati a lavori socialmente utili, non contrattualizzati (Corte di Appello di Catania 30/9/1998).

(2) Comma omissis in quanto riferito ad organi del precedente assetto organizzativo delle USL. Per le attuali cause di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario si veda la disposizione dell'art. 60, comma 1- n.8, del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, in seguito riportata.

(3) Comma omissis in quanto la disposizione in esso contenuta è applicabile alle elezioni comunali.

(4) Con sentenza n.11/1994 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale o comunale non abbia effetto se il dipendente viene collocato in aspettativa.

(5) Comma omissis in quanto riferito ai titolari di farmacia nei confronti dei quali la Corte Costituzionale, con sentenza n.162/1995, ha escluso l'applicazione della causa di ineleggibilità prevista dal n. 9 del presente articolo diretta ai legali rappresentanti ed ai dirigenti di strutture convenzionate.

X

Ineleggibilità degli addetti al Servizio Sanitario

Stralcio Art. 60 D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) OMISSIS

2) OMISSIS

3) OMISSIS

4) OMISSIS

5) OMISSIS

6) OMISSIS

7) OMISSIS

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) OMISSIS

10) OMISSIS

11) OMISSIS

12) OMISSIS

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

OMISSIS

XI

Norme in materia di incompatibilità.

Art. 10 l.r. 24 giugno 1986, n 31

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente (1);

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(1) Comma così modificato dall'art.21, comma 4, della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19.

XII

Incompatibilità fra consigliere provinciale, comunale e di quartiere

Art. 11 l.r. 24 giugno 1986, n 31

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere di quartiere di altro quartiere.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere di un comune.

XIII

Deroghe

Art. 12 l.r. 24 giugno 1986, n 31

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del comune o del quartiere in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

XIV

Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute

Art. 13 l.r. 24 giugno 1986, n 31

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

XV

Termini e procedure

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in più di due comuni o in più di due quartieri, quando le elezioni si svolgano nella stessa data.(1) I consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o di quartiere.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due quartieri, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso (2).

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

(1) Si vedano, altresì le disposizioni dettate dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 5, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, successivamente riportate.

(2) Comma aggiunto dall'art. 17 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30.

- ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE -

XVI

Principi generali.

Art. 1 L.R. 1 settembre 1993, n. 26

1. Nelle province regionali il presidente è eletto a suffragio popolare dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia.

2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni (1).

3. OMISSIS (2)

4. OMISSIS (2).

5. Si applicano le norme per la elezione dei consigli delle province regionali, tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, l.r. 16 dicembre 2000, n. 25 .

(2) I commi 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 15, comma 5, della l.r. 15 settemb. 1997, n. 35.

XVII

Requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di presidente della Provincia.

Art. 2 L.R. 1 settembre 1993, n. 26

1. Sono eleggibili a presidente di provincia regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per la elezione a consigliere di provincia regionale.

2. Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia .. omissis (1). La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura.

3. La carica di presidente di provincia regionale è incompatibile con la carica di assessore comunale. Ricorrono inoltre le cause di ineleggibilità e di incompatibilità disciplinate per la carica di consigliere della provincia regionale, nonché quelle previste nell'articolo 156, comma 1, n. 4 , dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16. L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di proclamazione o dal verificarsi dell'ipotesi.

4. Nessuno contemporaneamente può presentare la propria candidatura a sindaco ed a presidente di provincia.

5. Il presidente di provincia è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Non è immediatamente rieleggibile il presidente di Provincia che sia stato .. omissis (2) revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

7. OMISSIS (1).

8. OMISSIS (1).

9. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, così come modificato ed integrato dalle leggi successive, è sostituito dal seguente:”2. Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia, né essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia, né ricoprire la carica do assessore comunale e provinciale”.

(1) L'inciso contenuto nel comma 2, nonché i commi 7 e 8, contenevano disposizioni un materia di ineleggibilità e incompatibilità impugnate dal Commissario dello Stato per la 20

Regione Siciliana. Tali disposizioni, riapprovate dall'Assemblea regionale nella seduta del 14/10/1993 e nuovamente impugnate, sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte con sentenza 15/3/94, n. 84.

(2) Le parole omesse sono state soppresse dall'art. 15, comma 5, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

XVIII

Candidatura (1)

Art. 3 L.R. 1 settembre 1993, n. 26

1. La circoscrizione per l'elezione del presidente della Provincia regionale coincide con il territorio provinciale.
2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle Province con popolazione oltre 500.000 abitanti.
3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2. (2)
4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.
6. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le

cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.

7. Per la candidatura vanno presentati:

a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal

comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge (3);

d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;

e) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.

8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.

11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9, e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano

riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale i collegamenti sono ritenuti non validi.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35. Si rammenta che il successivo comma 2 dello stesso art. 5 prevede che “Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8”. Trattasi dell'ulteriore dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato”.

(2) Relativamente ai soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni elettorali, si veda la nota n. 9 della disposizione XIX successivamente riportata.

(3) Ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 9 maggio 1969, n. 14, successivamente riportato, l'atto di designazione dei rappresentanti va presentato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale.

- Elezione del Consiglio Provinciale -

XIX

Presentazione delle candidature.

Art. 11 L.R. 9 maggio 1969, n. 14

Le liste dei candidati, per ogni collegio, devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio (1).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Tutti i candidati devono essere indicati per cognome, nome, data e luogo di nascita, e gli stessi devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi. (2).

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei Consiglieri da eleggere e inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati contenga una cifra decimale superiore a 50 (3).

Nessun candidato può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, nè accettare la candidatura per più di tre collegi, pena la nullità della elezione (4).

La presentazione della lista deve essere effettuata presso la cancelleria della pretura del Comune capoluogo del collegio dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni nelle normali ore d'ufficio, e nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici.(5)

Insieme con la lista di candidati devono essere presentati:

a) un modello di contrassegno, anche firmato, in triplice esemplare;

b) l'atto di ogni candidato di accettazione della candidatura in cui è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19/3/1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni (6). Va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992 (7);

c) i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica (6);

d) la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti di lista e a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. I sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati nonché il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita dei sottoscrittori stessi (6);

f) i certificati, anche se collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio (8);

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma dei sottoscrittori indicante nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché il Comune nelle cui liste elettorali ciascuno di essi risulta iscritto, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura o dal Sindaco o dal segretario del Comune (9).

La cancelleria della pretura del Comune di capoluogo di collegio deve rilasciare ricevuta delle liste dei candidati e degli altri atti presentati, attribuendo a ciascuna un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 12, comma primo, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(2) Le parole "ai fini della indicazione del voto di preferenza", che seguivano, sono state soppresse dal secondo comma dell'art. 12 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(3) Comma da intendersi così integrato per effetto dell'art. 3, terzo comma, della l.r. n. 41/1997.

- (4) Comma così sostituito dal terzo comma dell'art. 12 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.
- (5) Termine così fissato dall'art. 1, primo comma – lett. a), della l. r. 7 maggio 1977, n. 29, che ha modificato ed integrato le norme sul procedimento elettorale.
- (6) Comma così integrato dall'art. 12, quarto comma, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.
- (7) Comma da ritenersi così integrato ai sensi dell'art. 1, comma 8, della l. r. 15 settembre 1997, n. 35.
- (8) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, commi 8, 9 e 10, “ Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il

collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali”. L'art. 7, comma 2, della predetta l.r. n. 35/1997 prevede altresì, che con la lista dei candidati al consiglio provinciale debbano essere presentati, per ogni collegio, il candidato alla carica di presidente della provincia regionale ed il programma amministrativo.

(9) Ai sensi dell'art. 49 della l.r.1 settembre 1993, n. 26, che rinvia all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi modificato ed integrato dall'art. 1 della legge 130/1998 e dell'art. 4 della legge n. 120/1999, i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni di che trattasi, sono: i notai, i giudici di pace, i cancellieri ed i collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli provinciali e comunali, i presidenti ed i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali ed i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la loro disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia ed al sindaco, ciascuno esclusivamente nell'ambito di competenza territoriale cui appartiene.

XX

Esame delle liste e delle candidature.

Art. 12 L.R. 9 maggio 1969, n. 14

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero di elettori prescritto, eliminando quelle che non lo siano;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della autorizzazione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'articolo 15, comma i, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 11, comma 7 o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 (1);

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste già presentate;

e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

f) elimina le coalizioni di liste per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 11, comma 8 (2).

1bis. Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale (3).

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alle liste.

L'ufficio circoscrizionale si riunisce l'indomani per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

(1) La lettera c) è stata così sostituita dal primo comma dell'art. 13 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(2) La lettera f) è stata aggiunta dal secondo comma dell'art. 13 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(3) Il comma 1bis è stato aggiunto dal terzo comma dell'art. 13 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

XXI

Comunicazione delle decisioni e stampa manifesto con le candidature.

Art. 13 L.R. 9 maggio 1969, n. 14

Le decisioni di cui all'articolo precedente debbono essere immediatamente comunicate al presidente della Provincia per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e per l'invio dello stesso ai Sindaci dei Comuni interessati perché provvedano alla affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

Analoga ed immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di ammissione, ed al presidente dell'ufficio elettorale provinciale ai fini delle successive operazioni per la proclamazione degli eletti.

XXII

Designazione dei rappresentanti di lista (1)

Art. 14 L.R. 9 maggio 1969, n. 14

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un Sindaco (2) della circoscrizione, i delegati di cui all'art.11 o persone da esse autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione o all'ufficio elettorale provinciale, due rappresentanti della lista: uno effettivo ed uno supplente scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni alla cancelleria della pretura (3), nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale.

La cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai Sindaci dei Comuni del mandamento perché le consegnino ai presidenti degli uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale provinciale è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale del Comune capoluogo della Provincia la quale ne rilascia ricevuta.

(1) Ai sensi dell'art. 1 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, tali norme si applicano anche per la presentazione degli atti di designazione dei rappresentanti dei candidati alla carica di presidente della provincia regionale.

(2) Relativamente ai soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni elettorali, si veda la nota n. 9 della disposizione XX.

(3) Per effetto del D.Leg.vo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso le preture, le relative competenze devono intendersi demandate al Tribunale o sezione staccata del Tribunale.

XXIII

Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dagli articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia.

- MODALITÀ DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE -

XXIV

Elezione del Presidente della Provincia regionale.

Art. 6 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale.

2. La scheda per l'elezione del Presidente della Provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato (1). Ciascun elettore può, con un unico voto votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. È proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

OMISSIS (2)

(1) Il modello della scheda di votazione è stato approvato con decreto dell'Assessore agli Enti Locali 28 aprile 1998, n. 17.

(2) Gli altri commi del presente articolo sono riportati successivamente in quanto dettano disposizioni relative al ballottaggio.

XXV

Operazioni dell'ufficio elettorale provinciale.

Art. 4 L.R. 1 settembre 1993, n. 26

1. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio riunisce l'ufficio e riassume i voti delle sezioni elettorali dei comuni della provincia determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di presidente di provincia regionale, che è costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale invia attestato al Presidente eletto e ne dà immediata notizia alla Prefettura ed alla provincia regionale che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

3. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale relative alla elezione del presidente della provincia regionale vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio della provincia regionale, e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione.

XXVI

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.

Art. 7 L.R. 1 settembre 1993, n. 26

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali.

2. OMISSIS (1)

3. Nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità accertati con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e l'elezione del presidente della provincia avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8.

4. Il presidente presta giuramento dinanzi al Presidente della Regione con la formula prescritta per i consiglieri provinciali.

(1) Comma omissis in quanto le sezioni del Comitato Regionale di Controllo non sono più operanti.

XXVII

Elezione del Consiglio provinciale.

Art. 7 l.r. 15 settembre 1997, n. 35

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modifiche, in quanto compatibili con quelle della presente legge.
2. Con la lista dei candidati al Consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della Provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei Comuni.
3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.
4. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente della Provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro. A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste (1) per il numero dei seggi assegnati alla provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio (2). Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate (3).
7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al Presidente della Provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, 33

si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste (4).

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

(1) Ai sensi dell'art. 18, primo comma n. 1, della l.r. 9 maggio n. 14, l'Ufficio elettorale provinciale, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere e, ove lo crede, di un numero di esperti non superiore a venti, determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalle liste aventi il medesimo contrassegno nelle singole sezioni della Provincia.

(2) Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 8 maggio 1998, n. 6.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 8 maggio 1998, n. 6.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 3, della l.r. 8 maggio 1998, n. 6.

XXVIII

Ripartizione dei seggi in sede provinciale e loro distribuzione nei vari collegi.

Art. 18 L.r. 9 maggio 1969, n. 14

OMISSIS (1)

.... 3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle varie liste, seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale.

A tal fine si moltiplica per cento il numero di voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista alla quale, in sede provinciale, sono stati assegnati uno o più seggi e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnato al collegio diviso cento. Si procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la

graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale (2);

4) Determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza del candidato.

5) Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a secondo delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato più anziano di età.

(1) La prima parte dell'articolo è stata omessa in quanto le operazioni che Ufficio elettorale provinciale deve compiere per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente della Provincia sono adesso disciplinate dall'art. 7 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

(2) Comma così modificato dall'art. 14 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

XXIX

Proclamazione degli eletti.

Art. 19 L.r. 9 maggio 1969, n. 14

Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 5 del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

XXX

Adempimenti dell'ufficio elettorale provinciale.

L'ufficio elettorale provinciale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di casi di ineleggibilità degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in triplice esemplare, deve essere, seduta stante, firmato in ciascun foglio dal presidente, dai componenti, dal cancelliere

e dai rappresentanti di lista presenti. Nei verbali debbono essere indicati in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, seguendo la graduatoria prevista dal numero 5 dell'art. 18. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato dal presidente dell'ufficio alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale del Comune capoluogo di Provincia; il terzo esemplare viene trasmesso all'ufficio elettorale della Regione siciliana.

XXXI

Comunicazione ai Consiglieri eletti, alla segreteria della Provincia e alla Prefettura.

Art. 21 L.r. 9 maggio 1969, n. 14

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia attestato ai consiglieri eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Provincia e alla prefettura che, tramite i Sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

XXXII

Consigliere eletto in più collegi.

Art. 22 L.r. 9 maggio 1969, n. 14

Il Consigliere eletto in più collegi deve dichiarare alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro otto giorni dalla data dell'avvenuta

comunicazione della proclamazione, quale collegio presceglie. Mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

– TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA -

XXXIII

Secondo turno di votazione.

Art. 5 L.r. 1 settembre 1993, n. 26

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi all'ufficio elettorale circoscrizionale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.

4. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali, i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono contestualmente indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare, a pena di esclusione.

5. OMISSIS (1)

6. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata “all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo” (2) entro il giorno stabilito anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.

7. L'ufficio circoscrizionale del comune capoluogo di provincia accerta la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione “al Presidente della Provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto” (2) per la preparazione del manifesto dei candidati e per la stampa delle schede di votazione.

8. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni e della provincia ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione.

9. OMISSIS (1)

10. In caso di unica candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

11. Nell'ipotesi di nullità dell'elezione, le funzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario regionale nominato secondo l'articolo 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile.

12. Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al comma 3 non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(1) Commi da ritenersi abrogati ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35. Per il caso di parità di voti nel secondo turno di votazione si veda la disposizione dettata dall'art. 6, comma 7, della citata l.r. n. 35/1997, successivamente riportata.

(2) Commi così modificati dall'art. 3 della l.r. 8 maggio 1998, n. 6.

XXXIV

Elezione del Presidente della Provincia regionale - II Turno di votazione.

Art. 6 L.R. 15 settembre 1997, n. 35

OMISSIS (1)

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare "all'ufficio elettorale circoscrizionale del Comune capoluogo" (2) il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della Provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

6. La scheda per il ballottaggio (3) comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

(1) I commi omissi sono stati riportati in precedenza poiché dettano disposizioni relative al primo turno di votazione.

(2) Le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del Comune capoluogo" sono state aggiunte dall'art. 1 della l.r. 8 maggio 1998, n. 6.

(3) Il modello della scheda di votazione è stato approvato con decreto dell'Assessore agli Enti Locali 28 aprile 1998, n. 17.

XXXV

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.

Art. 6 L.R. 1 settembre 1993, n. 26

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.
2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.
3. OMISSIS (1)
4. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di candidatura unica, si applica il precedente articolo 4, comma 3.
5. Il presidente eletto entra in carica all'atto della proclamazione.

(1) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

- NORME FINALI -

XXXVI

Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128.

Art. 54 l.r. 1 settembre 1993, n. 26

1. Sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, i sindaci ed i presidenti della provincia regionale eletti con suffragio popolare, nonché gli assessori dai medesimi nominati.
2. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni (1). Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.
3. Per le dichiarazioni non rese secondo le disposizioni della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, i soggetti interessati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla carica o dall'ufficio ove non provvedano entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge a presentare le dichiarazioni omesse per l'esercizio in corso ed i precedenti cui ci riferisce la carica o la nomina.

(1) Per il differimento del termine si veda l'art. 17 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

XXXVII

Prima adunanza.

Art. 27 l.r. 6 marzo 1986, n. 9 (1)

1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio della Provincia regionale tiene la sua prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice Presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

XXXVIII

Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza.

Art. 28 l.r. 6 marzo 1986, n. 9 (1)

1. Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: 'Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della Provincia regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione.
2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.
3. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.
4. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla

eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del Presidente e del vice presidente del medesimo collegio.

(1)Articolo così sostituito dall'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

XXXIX

Nomina della Giunta Provinciale

Art. 32 l.r. 6 marzo 1986, n. 9 (1)

1. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio provinciale ed alla carica di Presidente della Provincia. La composizione della Giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al Consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della Giunta è fissata in quattro anni (2).
2. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di Provincia regionale e di Presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
3. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.
4. Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della Provincia (3).
5. Non possono far parte della Giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del Presidente o di altro componente della stessa Giunta.

6. Prima di essere immessi nelle funzioni il Presidente ed i componenti della Giunta attestano dinanzi al segretario dell'ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

7. In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della Provincia regionale.

8. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Presidente della Provincia.

9. Il Presidente nomina, tra gli assessori, il vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.

Qualora si assenti o sia impedito anche il vice Presidente, fa le veci del Presidente il componente della Giunta più anziano di età.

10. Nella prima riunione di Giunta il Presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'Amministrazione.

11. Il Presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

12. Il Presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio può esprimere valutazioni [rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente (4)]. Contemporaneamente alla revoca, il Presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori.

Ad analoga nomina il Presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori.

13. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del Presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio 44

provinciale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale per gli enti locali.

14. La cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

15. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Presidente e la Giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 11.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(2) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della l. r. 15 settembre 1997, n. 35. Si aggiunge che la durata della giunta è rapportata alla durata degli organi elettivi e, pertanto, a seguito dell'elevazione a cinque anni del periodo di carica del presidente e del consiglio della provincia regionale, sancita dall'art. 1, comma 2, della l.r. 16 dicembre 2000, n. 25, che ha sostituito l'originario articolo 1 della l.r. n. 26/1993, anche la giunta dura in carica cinque anni.

(3) L'espressione "né essere nominati... Provincia" è stata aggiunta dall'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1994.

(4) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 15, comma 3, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo